



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 20/02/2023 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:

BOLOGNESI MAURO, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice

in data 20/02/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2946/2022 depositato il 08/07/2022

proposto da

Penta Petroli Srl - 01701820563

Difeso da

Andrea Castaldo - CSTNDR59B23F839X
Stefano Fiorentino - FRNSFN67E01C129U
Gennaro Nunziato - NNZGNR87B19F839N

Rappresentato da Kot Ewa - KTOWEA63P69Z127Z

Rappresentante difeso da

Andrea Castaldo - CSTNDR59B23F839X
Stefano Fiorentino - FRNSFN67E01C129U
Gennaro Nunziato - NNZGNR87B19F839N

ed elettivamente domiciliato presso andrear.castaldo@avvocatinapoli.legalmail.it

contro

Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia

elettivamente domiciliato presso dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB067000170/2019 IVA-ALTRO 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)

La ricorrente società indicata in epigrafe, previo inutile esperimento della procedura di reclamo/mediazione ex art. 17 bis del dlgs n. 546/92, ha tempestivamente impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2017, derivante dall'utilizzo di fatture di acquisto relative ad operazioni soggettivamente inesistenti.

Dette fatture sono state emesse dalla ditta Alex Petroli di De Matteo Alessio, costituita in data 4.7.2016 e cessata il 1.2.2017, per conferimento nella società Alex Petroli s.r.l., a sua volta cessata in data 23.1.2018, società ritenuta priva di ogni tipo di organizzazione e di beni strumentali.

La società ricorrente contesta, eccependo la violazione degli artt. 19 e 6 del dpr n. 633/72 e artt. 2697, 2727 e 2729 del c.c.; mancanza di supporto probatorio delle contestazioni e l'omessa motivazione dell'atto impugnato.

Viene altresì precisato che il procedimento penale a carico dei responsabili della società è stato archiviato e la stessa indagine penale ha smentito la qualità di cartiera della società stessa in quanto esistente, se pur irregolare, ma esistente, con prezzi inferiori.

L'Agenzia replica, precisando che la società italiana ricorrente è una cartiera e che la stessa acquista il petrolio da un Paese comunitario in sospensione di iva ed accise, poi mette il carburante in un deposito fiscale che regolarizza il prodotto ed emette il DAS, documento di accompagnamento semplificato, nei confronti dei destinatari; la prima società cartiera vende così il carburante direttamente alla stazione di servizio.

Inoltre, prosegue l'Agenzia, risulta che la società Alex Petroli ha venduto prodotti per l'importo di 51 MLN di euro solo alla società ricorrente in meno di un anno, come è possibile in assenza di beni strumentali produrre un tale volume d'affari ed inoltre l'Agenzia delle Dogane ha revocato il permesso al deposito di carburanti di Roma.

Il gasolio veniva venduto alla società ricorrente ad un prezzo medio inferiore rispetto al prezzo medio di acquisto praticato dai fornitori della stessa Alex Petroli dalle società bulgare e rumene.

Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.

Al termine della esposizione dei fatti da parte del Relatore, il Collegio decide come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)

Il Collegio riunito, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso infondato e quindi da respingere per quanto di ragione.

La Corte premette, in punto di decisione, che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate; detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.

Nel prosieguo si osserva che risulta alquanto insolito e sicuramente antieconomico il fatto che una società possa rivendere un prodotto ad un prezzo più basso di quello di acquisto, come nel caso di specie è accaduto confrontando i prezzi praticati dai fornitori bulgari e rumeni.

Ciò risulta essere un dato significativo ed un elemento che contraddistingue un comportamento di consapevolezza e di colpa grave dei responsabili della società ricorrente ed in tal senso la stessa società ricorrente nulla riferisce, né contraddice in concreto in merito alla citata contestazione, ma si limita a riferire di aver contrattato con un operatore commerciale non meglio specificato.

Similmente dicasi per la circostanza, anch'essa del tutto anomala, dell'importante rapporto commerciale sviluppato in un brevissimo arco temporale fra la società ricorrente e la società Alex Petroli s.r.l., operante, fra l'altro, in un diverso ambito regionale, rapporto commerciale contraddistinto dall'assenza totale di documentazione fiscale/tributaria, di sede sociale, di struttura operativa e di quant'altro debba risultare in un normale e corretto rapporto di lavoro, caratteristica questa (assenza di documentazione ed altro), tipica di una società cartiera.

Infine, il mero controllo dei dati della società fornitrice, da effettuarsi anche mediante una semplice visura camerale, avrebbe consentito di individuare le anzidette criticità contestate dall'Ufficio; di contro la mancata verifica della suddetta posizione societaria qualifica un comportamento sicuramente negligente da parte della società ricorrente.

In questa sede, considerata la totale autonomia dei processi tributario e penale, risulta del tutto ininfluyente e quindi nessun rilievo può avere, l'archiviazione del processo penale a carico dei responsabili della società ricorrente.

Alla luce di quanto sopra esposto l'atto impugnato è legittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.

Si precisa infine che nello svolgimento del giudizio sono state trattate solo le questioni rilevanti ai fini del decidere, tuttavia le questioni non trattate non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma rimangono assorbite dalle altre concretamente esaminate; quanto sopra esposto comporta il rigetto del ricorso stante

la sua palese infondatezza, assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio della “ragione più liquida” (Cassazione n. 9936/2014). Pertanto, le considerazioni che precedono sono assorbenti, quindi allo stato dei fatti, il Collegio ritiene di non poter aderire alle ragioni addotte dalla parte ricorrente, quindi respinge il ricorso e conferma l’atto impugnato; l’esito del giudizio comporta la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 12.800,00, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Tributaria di Milano respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 12.800,00.

Così deciso in Milano il 20.2.2023.